

COMUNE DI CEREÀ

Provincia di Verona

L'ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N. 32/2017

Oggi 30 maggio 2017 alle ore 12.35, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Cerea nelle persone dei revisori: Dott. Colosso Enzo presidente, Dott. Corrado Mancini revisore e Dott. Bellieni Alberto al fine di rilasciare il proprio parere relativamente alla MODIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL TRIENNIO 2017/2019.

Visti:

- L'art.19, comma 8 della L. N. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tali principio siano analiticamente motivate;
- l'art.1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita " ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:  
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico – amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;  
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76 comma 4 del DL 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 133/2008, ovvero, " in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- l'art. 1, comma 557quater della Legge 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 1, comma 228 della Legge n. 208 del 28/12/2015, (Legge di stabilità 2016), che testualmente recita: "Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017, 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziali nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente",

**Preso atto che:**

- il Decreto Legge 113/2016 ha abrogato la lettera a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 209/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato art. 33 ne rispondono in via disciplinare;

**Rilevato** che i dirigenti dei settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

**Vista** la deliberazione di giunta comunale n. 20 del 21.02.2017, avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno personale 2017/2019 e piano annuale assunzioni anno 2017";

**Vista** la proposta di deliberazione di giunta comunale n. 74 del 30.05.2017 avente come oggetto "Modifica alla programmazione triennale del fabbisogno del personale dipendente per il triennio 2017-2019";

**Preso atto che l'Ente:**

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2016;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, così come dimostrato nella proposta di delibera;

**Rilevato che:**

- sono confermati anche per l'anno 2017 i vincoli per le assunzioni a tempo indeterminato previsti per il 2016;
- il limite assunzionale per l'anno 2017 è pari a € 36.477,88;

**Preso atto** che il limite di cui all'art. 1, comma 557quater della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D. L. 90/2014, risulta come segue:

- **Media triennio 2011-2012-2013 € 2.243.403,36**
- **Previsione 2017 € 2.124.528,60**



- Per gli esercizi 2018/2019 il costo previsto per il personale è stato considerato in ragione di quello stimato per il 2017, in considerazione del fatto che negli anni 2018/2019 non sono previste assunzioni, mentre si verificheranno cessazioni per pensionamento tali da compensare totalmente il maggior onere derivante dall'impiego per tutto l'anno del personale assunto nel corso del 2017.

**Rilevato** che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopraccitati;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica del dirigente e quella contabile del responsabile finanziario pro-tempore, ai sensi degli art. 49 – 1 comma – e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 448/2001;

### **r a m m e n t a**

che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 198/2006 e il piano delle performance di cui all'art. 10 della Legge 150/2009;

### **a c c e r t a**

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006;

### **e s p r i m e**

parere favorevole alla proposta di deliberazione di giunta comunale n. 74 del 30.05.2017 avente ad oggetto "Modifica alla programmazione triennale del fabbisogno del personale dipendente per il triennio 2017-2019".

Data 30.05.2017

L'Organo di Revisione

Dott. Colosso Enzo

Dott. Mancini Corrado

Dott. Bellieni Alberto

